

ANALISI E PROPOSTE  
SUL DIRITTO ALLO STUDIO  
UNIVERSITARIO

Testo elaborato nel luglio del 2020 dal gruppo di lavoro sul diritto allo studio universitario creato in seno alla

Conferenza Nazionale degli Studenti degli ISSM (CNSI)

Referente	Gianpio Fatone, Conservatorio di Foggia
Componenti	Carmine Cisullo, Conservatorio di Potenza
	Emanuele Resini, Conservatorio di Padova
	Gabriele Ariolfo, Conservatorio di Castelfranco Veneto
	Antonio Di Carlo, Conservatorio di Milano

# 1.INTRODUZIONE

Come sappiamo, l'istruzione rappresenta un "ascensore sociale", che offre la possibilità a chi è in condizioni economiche svantaggiate di poter migliorare le proprie condizioni di vita, contribuendo di fatto ad accelerare la mobilità sociale, intesa sia come strumento di acquisizione di conoscenze e competenze sia come sistema delle politiche ad essa collegata. In altre parole: più studi, più hai probabilità di aumentare il reddito rispetto a quello dei tuoi genitori. Infatti, i Paesi con sistemi d'istruzione sviluppati, con un accesso più facile all'istruzione terziaria e caratterizzati da una popolazione più istruita, mostrano una maggiore mobilità intergenerazionale e una maggiore equità nella distribuzione delle opportunità. Cosa succede alla scuola ai tempi del COVID-19? Il rapido passaggio all'apprendimento a distanza può rappresentare un limite: il fatto che si possa accedere comodamente da casa alla formazione a distanza, non significa che tutti gli studenti abbiano la stessa possibilità di seguire e di partecipare allo stesso modo agli stessi percorsi di formazione, godendo quindi degli stessi vantaggi. In particolar modo, l'AFAM, anche se con molte difficoltà è riuscita a mantenere Alta la Formazione dei propri studenti, proprio perché la musica ha delle sfumature che la fibra ottica non riesce a catturare, anni di lezioni spalla a spalla con il proprio insegnante non possono essere sostituite da un filtraggio metallico del suono tramite apparecchiature elettroniche. Supponiamo che esistano due categorie di studenti: quelli che vengono da famiglie ricche e quelli che vengono da famiglie povere. Questi ultimi si trovano in condizioni economiche svantaggiate rispetto agli altri (che non vengono fedelmente rappresentate dall'ISEE completo di DSU), e potrebbero trovare delle barriere all'accesso ai sistemi di istruzione a distanza più difficili da superare. Le famiglie meno abbienti possono infatti permettersi degli strumenti tecnologici, come PC e connessione ad internet, meno efficienti rispetto alle famiglie con maggiore reddito. Questo gap alimenterebbe la diseguaglianza tra generazioni, dato che i figli delle famiglie più ricche potrebbero beneficiare di una migliore offerta di istruzione rispetto ai figli delle famiglie meno ricche. C'è bisogno urgente di investire nel diritto allo studio e nell'accesso al mondo AFAM, soprattutto nel Mezzogiorno, per garantire le stesse opportunità a tutti gli studenti italiani. Investire in diritto allo studio significa mettere a disposizione degli studenti strumenti efficaci che gli permettano di mantenersi autonomamente durante il periodo degli studi.

## 2. QUADRO GENERALE DIRITTO ALLO STUDIO

La complessità principale della tematica del Diritto allo Studio è insita nella struttura amministrativa decentralizzata tra Stato e Regioni, dunque le competenze sono suddivise su più livelli. Analizzando la normativa di riferimento, art. 3 del d.lgs. 68/2012<sup>1</sup>:

- lo Stato ha competenza esclusiva in materia di determinazione dei LEP. Esso, però, si trova in una situazione di "inadempienza", come riportato anche in seguito, nei confronti di quanto prescritto dal d.lgs. 68/2012 stesso, non essendo stato emanato il decreto interministeriale MUR-MEF.
- le Regioni esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio, disciplinando e attivando gli interventi per il concreto esercizio di tale diritto. Si noti inoltre l'elemento di ancora maggiore autonomia delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province Autonome.
- le istituzioni AFAM, nei limiti delle proprie risorse, organizzano i propri servizi.

Fino a questo momento, l'interlocutore di riferimento della Conferenza è stato il MUR. Se è vero quindi che al Ministero spettano alcune competenze - e quindi dovremo muoverci nei suoi confronti con delle richieste - è altrettanto vero che per sperare che la macchina funzioni sarà necessario "oliare" tutti gli ingranaggi del meccanismo. **Si potrebbe pensare, quindi, di indirizzare oltre a un documento nei confronti del MUR, un documento a tutte le Regioni e alle Province Autonome e/o alla Conferenza delle Regioni e alla Conferenza Stato-Regioni in cui rimarcare le richieste 'basilari' di loro competenza**, andando tra l'altro in qualche modo a contrastare il vuoto normativo e applicativo sui LEP, la cui risoluzione forse non è prevedibile in tempi rapidi. Inoltre, per implementare un monitoraggio regionale internamente alla Conferenza, **sarebbe utile che la CNSI promuovesse con più costanza la creazione e l'attiva partecipazione dei gruppi di collaborazione regionale tra Consulte** (alcuni di essi sono già attivi, altri mai attivati) e che ad essi fosse demandato di verificare la situazione del diritto allo studio nella propria regione. Agendo in questo modo ci si potrebbe confrontare tra i coordinatori dei gruppi regionali per capire le mancanze più diffuse.

---

<sup>1</sup> Cfr. il testo del d.lgs. 68/2012: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/05/31/012G0088/sg>

### 3. INTERVENTI INERENTI LE BORSE DI STUDIO

#### CENNI NORMATIVI

Lo strumento della *borsa di studio* è il principale mezzo atto ad incentivare l'accesso all'istruzione, riconosciuto come diritto soggettivo dal dettato costituzionale. Gli articoli 3 e 34 della Costituzione, in particolar modo, pongono i principi e le basi di tutta la normativa sul diritto allo studio:

#### *Art.3*

*«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»*

#### *Art. 34*

*«La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso.»*

I già citati principi costituzionali sono disciplinati, per il diritto allo studio universitario, dal d.lgs. 68/2012, in attuazione della delega contenuta nella Legge 240/2010 che abroga le precedenti disposizioni della L. 390/1991. Il decreto prevede che il Ministero competente per l'Università, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, emani un Decreto Interministeriale triennale atto a definire gli importi delle borse di studio in base ai c.d. "Livelli essenziali delle prestazioni" (LEP) e con essi la ripartizione del FIS (ex art.7) e i requisiti di eleggibilità ai LEP (ex art.8).

Le risorse destinate alle Borse di studio, nelle more della completa definizione dei LEP, sono così composte:

- tasso regionale per il diritto allo studio (L.549/1995, art.3, commi 20-23<sup>2</sup>);
- risorse contenute nel Fondo integrativo statale (FIS) da ripartire in base al Fabbisogno finanziario delle regioni con modalità definite dal medesimo D.I.
- dalle risorse proprie delle regioni, in misura di almeno il 40% del contributo ricevuto dal FIS.

Nelle more dell’emanazione del D.I. di cui sopra, sono stati emanati i seguenti decreti:

- DPCM 09 aprile 2001: definisce i requisiti di merito (soglie CFU/CFA) ed economici (ossia ISEE ed ISPE) per accedere alla borsa di studio;
- D.M. 65/2020: definisce l’importo massimo ISEE e ISPE per a.a. 2020/2021;
- D.I. 798/2017: criteri e modalità di riparto del FIS<sup>3</sup>;
- D.D. 2416/2019: decreto e tabella di riparto FIS 2019;
- D.M. 63/2020: importi minimi per A.A. 2020/2021.

## **ANALISI DELLA SITUAZIONE CONTINGENTE POST-LOCKDOWN**

Il D.L. 34/2020 “Rilancio”, all’art.236, comma 4, ha stanziato 40 milioni di euro nel Fondo integrativo statale (FIS), dal quale attingono le Regioni per finanziare i propri servizi DSU, per contrastare le difficoltà emerse dall’epidemia di Coronavirus e dal conseguente regime di quarantena:

*«Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché' privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità' di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo e' incrementato, per l'anno 2020, di 40 milioni di euro. Tale incremento e' finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonche', fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta*

<sup>2</sup> Cfr. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1995/12/29/095G0612/sg>

<sup>3</sup> Scadenza triennale. E’ stata raggiunta, per il periodo 2020-2022, l’intesa in Conferenza Stato-Regioni per lo schema del prossimo decreto di riparto del FIS. Per approfondimento: <http://www.statoregioni.it/media/2690/p-10-csr-atto-rep-n-91-18giu2020.pdf>

*soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito<sup>4</sup>.»*

In forza di un'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in ottica di armonizzazione dell'azione amministrativa a livello nazionale, sono state stabilite delle linee guida per l'utilizzo di questi fondi DSU. All'interno di queste linee guida sono indicate due distinte modalità di emanazione del prossimo bando DSU<sup>5</sup>:

1. procedendo per mezzo dell'emanazione di un Bando unico 'tradizionale' (rispettando le solite scadenze) con la previsione di un “Bonus COVID” (cumulativo ai bonus già previsti) nella misura di 5 CFU per gli atenei e 10 CFA per gli AFAM. Usufruire del Bonus Covid **comporterà la liquidazione di solo l'80% dell'importo originario della borsa di studio**. Verranno individuate due differenti linee (A e B) di cui faranno parte, rispettivamente, i vincitori di borsa di studio senza Bonus COVID – a cui verrà data priorità – e i vincitori con Bonus COVID;
2. procedendo per mezzo dell'emanazione di due bandi distinti. In questo caso, verrà emanato il bando 'tradizionale' con le stesse modalità usuali e un bando COVID, quest'ultimo conterrà le stesse condizioni economiche della Linea B.

Se da un lato il bonus in termini di CFA è **da ritenersi insufficiente** ad arginare le problematiche emerse dall'emergenza COVID, l'ipotesi di una riduzione della borsa di studio, prevista da questa intesa, **va assolutamente scongiurata**. Il mancato adempimento dei requisiti di merito non è dipeso, nella larga parte dei casi, da fattori di cui lo studente **sia responsabile ma dalle contingenze scaturite dal lockdown e dalle limitazioni imposte dalle misure di sicurezza**. **Si tratterebbe, quindi, di una grave ingiustizia**, ad ostacolo degli studenti frequentanti quelle istituzioni che si sono trovate maggiormente in difficoltà, come gli AFAM. E' di per sé evidente come questa intesa sia stata raggiunta **senza tener conto delle rappresentanze studentesche**, sia universitarie che AFAM, come è evidente **l'inflessibilità mostrata dai principali 'attori' del sistema DSU** di fronte alle proposte che si allontanano, a beneficio degli studenti, dalle direttive già pattuite. Va intrapresa qualsiasi azione a livello nazionale e, soprattutto, regionale affinché le rappresentanze studentesche AFAM possano essere quantomeno ascoltate. La CNSI, per poter

<sup>4</sup> Cfr. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg>

<sup>5</sup> Cfr. <http://www.regioni.it/download/conferenze/614694/>

acquisire maggior potere contrattuale, deve divenire, in tal senso, **un organismo il cui parere si deve rendere necessario per l'emanazione di determinati provvedimenti** al pari delle competenze attribuite alle CNSU, soprattutto per quanto concerne le tematiche e le disposizioni legate al diritto allo studio.

## **EMANAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI**

Riguardo gli importi della Borsa di Studio, in generale, è importante sottolineare come la normativa preveda, come requisito necessario per la determinazione degli stessi, l'analisi della dimensione economica locale<sup>6</sup> - propria, dunque, della città sede dell'ateneo o dell'istituto AFAM - oltre che a definire dei 'capitoli' economici chiari, per mezzo dei LEP, atti a determinare la somma complessiva della borsa di studio.

Come già evidenziato, i Livelli essenziali delle prestazioni **non sono stati mai definiti dai Ministeri che si sono susseguiti dal 2012 ad oggi**. Si sono indicati, invece, in deroga alle disposizioni vigenti, sia gli importi minimi per le borse di studio<sup>7</sup> che gli indicatori massimi di ISEE ed ISPE<sup>8</sup>. Per la definizione di questi minimi e massimi si considerano esclusivamente, come parametri socio-economici, gli "Indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati", i quali **dipingono una condizione generale del sistema economico nazionale, non tenendo conto, dunque, delle diseguglianze tra le condizioni socio-economiche delle varie Regioni**. Gli importi delle borse di studio stabiliti in base a questi criteri **non possono essere considerati idonei a garantire un equo trattamento per tutti gli studenti italiani**, in considerazione della mancanza di un'analisi e di una elaborazione dei dati, entrambi focalizzati sulla dimensione locale dell'ateneo dell'istituzione AFAM. Ritornando a ciò che dispone la normativa, l'art.7, comma 2, del già citato decreto prevede infatti che:

---

<sup>6</sup> Cfr. Articoli 7 e 8 del d.lgs 68/2012.

<sup>7</sup> Cfr. D.M. 63/2020: <https://www.miur.gov.it/documents/20182/364396/DM+n.63+del+06+maggio+2020.pdf/42fd45cd-af68-8250-51f4-d926b42bb8ea?version=1.0&t=1590067276811>

<sup>8</sup> D.M. 65/2020: <https://www.miur.gov.it/documents/20182/908289/D.M.+n.+65+del+9+maggio+2020.pdf/2d62da70-06f8-6f51-f122-44dbd91f35b7?version=1.0&t=1591196187776>



«L'importo standard della borsa di studio è determinato, in modo distinto per condizione abitativa dello studente, in base alla rilevazione dei costi di mantenimento agli studi, in termini di costi delle prestazioni essenziali relative alle seguenti definizioni delle voci di costo:

a) la voce **materiale didattico** comprende la spesa per libri di testo e strumenti didattici indispensabili per lo studio<sup>9</sup>. Non è compresa la spesa per l'acquisto di personal computer ed altri strumenti od attrezzature tecniche o informatiche;

b) la voce **trasporto** comprende la spesa effettuata per spostamenti in area urbana ed extraurbana, dalla sede abitativa alla sede di studio, con riferimento alle tariffe più economiche degli abbonamenti del trasporto pubblico. Per gli studenti fuori sede è computato anche il costo per il raggiungimento della sede di origine due volte l'anno con riferimento alle tariffe più economiche del trasporto pubblico;

c) la voce **ristorazione** comprende, per gli studenti fuori sede, la spesa relativa al servizio offerto per due pasti giornalieri, dalle mense universitarie o da strutture convenzionate, ovvero la spesa per mangiare in casa; per gli studenti in sede e pendolari, la spesa per un pasto giornaliero;

d) la voce **alloggio** e' riferita allo studente fuori sede e comprende la spesa per l'affitto in stanza doppia o residenza universitaria e per le relative spese accessorie (condominio, riscaldamento, luce, acqua, gas, tassa sui rifiuti), tenuto conto dei canoni di locazione mediamente praticati sul mercato nei diversi comuni sede dei corsi;

e) la voce **accesso alla cultura** include la spesa essenziale effettuata dagli studenti per frequentare eventi culturali presso la città sede dell'ateneo per il completamento del percorso formativo.»

E' da sottolineare come la voce “alloggio” preveda, di già, un riferimento alla “territorialità” dei corsi di studio, vincolando la definizione dell'importo degli affitti ad un'adeguata analisi dei canoni di locazione medi per Comune di riferimento. Altro aspetto, riscontrabile all'art. 8 comma 3 del decreto legislativo, è la definizione del requisito economico sia su base ISEE e ISPE sia in considerazione della situazione economica del territorio. L'articolo indica, dunque, che:

---

<sup>9</sup> Si potrebbe far inserire una quota da destinare alle spese di manutenzione degli strumenti musicali, in ragione della loro indispensabilità nell'attività didattica.

*«3. Le condizioni economiche dello studente iscritto o che intende iscriversi ai corsi di istruzione su tutto il territorio nazionale sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente [ISEE, ndr], di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, e successive modificazioni, anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste modalità integrative di selezione quali l'Indicatore della situazione economica all'estero e l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente [ISPE, ndr].»*

Far pressione su l'emanazione del Decreto Interministeriale sui LEP significherebbe lottare affinché le condizioni degli studenti – universitari e AFAM - siano eque a livello nazionale. Significherebbe permettere a tutti gli studenti di accedere ai bandi per le borse di studio; in alcuni casi, infatti, ciò non è permesso a causa delle soglie economiche ‘troppo stringenti’ in considerazione al contesto economico della città sede dell'istituzione universitaria o AFAM. Significherebbe lottare, dunque, per difendere e riaffermare i propri diritti.

## 4. CONTRIBUTI ED ESONERI

### **NORMATIVA PREGRESSA**

Con la **Legge di Bilancio 2017** (l. 232/2016, art. 1 comma 252-267), il contributo degli studenti per lo studio universitario e AFAM viene uniformato in un "contributo onnicomprensivo". La stessa Legge di Bilancio prescrive una serie di criteri per l'esonero e la riduzione di tale contributo che si basano sull'indicatore ISEE. Nello specifico il comma 255 istituisce la c.d. "No Tax Area", ovvero l'esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti che possiedano i seguenti criteri:

- a) appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) [...] è inferiore o uguale a 13.000 euro;
- b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello alla lettera a), ossia quello economico (comma 256). I commi successivi introducono inoltre altre forme di riduzione, quale quella che opera sugli ISEE compresi tra 13.000 € e 30.000 € che impone che il contributo non sia maggiore del 7% della quota ISEE eccedente i 13.000 € (comma 257).

### **IL D.L. 34 DEL 19 Maggio 2020 (c.d. "DECRETO RILANCIO")**

L'art. 236 comma 3 del D.L. "Rilancio" interviene cercando di ampliare la platea di studenti che possa accedere all'esonero, incrementando di 8 milioni di euro il fondo per il funzionamento amministrativo delle istituzioni AFAM statali *al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale*. Il Decreto Legge prescrive

che l'attuazione dello stanziamento passi attraverso l'emanazione di un Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, per *individuare le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni AFAM e i criteri per il riparto delle risorse*. Tale attuazione è avvenuta solo a metà luglio con il D.M. 295 del 14 luglio, che analizzeremo tra breve. Sempre in merito al Decreto Legge “Rilancio”, va inoltre tenuto conto del fatto che l'incremento del FFO è valido **esclusivamente per l'anno 2020**. Va dunque richiesto anche un intervento più lungimirante, onde non trovarsi poi con problemi raddoppiati nel 2021.

**Riguardo il D.M. 295, va innanzitutto sottolineato il ritardo con cui esso è stato emanato** Il Decreto infatti è stato approvato il 14 luglio 2020, e non è stato pubblicato sul sito del Ministero prima del 23 Luglio, data in cui è stato registrato alla Corte dei Conti. **Tale ritardo, a ridosso dei 60 giorni dall'approvazione del Decreto “Rilancio” e quindi appena nei tempi legali, non è accettabile.** Non è inoltre ammissibile la differenza di trattamento nei confronti delle Università, visto che il corrispettivo per le Università del D.M. 295, ovverosia il D.M. 234 del 26 giugno 2020, era già stato pubblicato un mese prima rispetto a quello per il comparto AFAM, e considerato inoltre come i due decreti siano sostanzialmente identici nei contenuti e nelle proporzioni di riparto delle risorse.

Entrando nel merito delle misure del D.M., riscontriamo che la modalità con cui il Ministero ha attuato l'art. 236 comma 3 del D.L. Rilancio prevede:

- esonero totale dal contributo onnicomprensivo fino a 20.000 € di ISEE
- esonero parziale nella fascia tra 20.000 € e 30.000 € di ISEE, secondo percentuali descritte nella tabella che segue:

ISEE (X)	% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale
20.000 < X < 22.000	80%
22.000 < X < 24.000	50%
24.000 < X < 26.000	30%
26.000 < X < 28.000	20%
28.000 < X < 30.000	10%

- ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti, in relazione alle condizioni specifiche in cui ciascun Ateneo si troverà ad operare nel prossimo anno accademico.

Tra le tre tipologie di intervento previste dal D.M. 295 del 14 luglio 2020, alquanto interessante sarebbe la terza, che prevede tre indirizzi:

1. *ampliamento dell'esonero totale per gli studenti di cui alla lettera a) oltre la soglia dei 20.000 euro di ISEE; ovvero ulteriore incremento dell'entità dell'esonero parziale per gli studenti di cui alla lettera b), fermo restando il principio di gradualità dell'esonero in relazione alla situazione economica del nucleo familiare dello studente*
2. *esonero totale o parziale di specifiche categorie di studenti individuate in relazione alla particolare situazione economica personale, anche autocertificata ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto della carriera universitaria individuale*
3. *esonero parziale, per gli studenti, con indicatore ISEE comunque non superiore a 30.000 euro, non in possesso dei requisiti di cui alle sopra indicate lettere a) e b), tenuto conto di quanto già previsto dall'art. 1, comma 258, della l. 232/2016, ovvero per ulteriori categorie di studenti con situazioni personali diverse da quelle di cui al punto ii).*

Il punto ii) permetterebbe, se ben implementato, di attivare esoneri al di fuori delle categorie imposte dai criteri ISEE. Si verificherà infatti molto più facilmente, in seguito alla crisi economica conseguente alla pandemia di COVID-19, che gli indicatori ISEE non risultino più efficaci nei confronti di alcune categorie colpite dalla crisi.

A tal proposito, il riparto delle risorse risulta il seguente (art. 2):

- 2,5 milioni di euro sono destinati agli interventi di esonero totale (art. 1 lett. a)
- 3 milioni di euro sono destinati agli interventi di esonero parziale (art. 1 lett. b)
- 2,5 milioni di euro sono destinati agli ulteriori interventi di esonero (art. 1 lett. c)

Il riparto tra le istituzioni avviene per gli esoneri totali e parziali sulla base di un indicatore complessivo di perdita di gettito standard, mentre per gli ulteriori interventi di cui all'art. 1 lett. c il riparto avviene sulla base del numero di iscritti ai Corsi Accademici di I e II livello.

## **RIMBORSI PARZIALI SUL CONTRIBUTO OMNICOMPRESIVO A.A. 2019/20**

Il provvedimento come impostato dal D.M. 295 del 14 luglio 2020 non è comunque sufficiente a risolvere le problematiche legate ai contributi onnicomprensivi, in quanto permette esclusivamente di compensare la perdita di gettito legata agli esoneri totali e parziali dell'A.A. 2020/21. **Durante l'A.A. 2019/2020 tuttavia molti studenti hanno dovuto pagare interamente il contributo onnicomprensivo nonostante il verificarsi di un oggettiva e consistente diminuzione del servizio offerto**, causata dall'impossibilità per moltissimi corsi di effettuare le lezioni tramite DAD, nonché dalla diminuzione della qualità offerta anche da quei corsi per cui la D.A.D. è stata faticosamente possibile. La Conferenza dovrebbe richiedere con forza che, ulteriormente alle misure prese (e da attuarsi), si provveda a stanziare dei fondi che permettano alle istituzioni di erogare il **rimborso parziale del contributo onnicomprensivo dell'A.A. 2019/2020**.

## 5. ULTERIORI BONUS

### **BONUS STRUMENTI MUSICALI: cos'è?**

Il *bonus strumenti musicali* è un agevolazione atta ad incentivare le attività culturali del nostro paese, è uno strumento che preserva e garantisce il diritto allo studio per gli studenti dei conservatori, è stato introdotto con la Finanziaria 2016, e poi riproposto successivamente anche per il 2017 e 2018 con le rispettive finanziarie, abbandonato per il 2019 e non approvato, ma previsto, per il 2020. **Il bonus, ricordiamo, consisteva in un contributo pari al 65% del prezzo di vendita, per un massimo di 2.500 Euro (inizialmente nel 2016 1.000 euro), a favore degli studenti dei conservatori e dei licei/istituti di musica pareggiati che acquistano uno strumento musicale nuovo.** Il contributo viene erogato come sconto sul prezzo di vendita praticato dai rivenditori/produttori che, di contro, hanno diritto ad un credito d'imposta, da usare in compensazione, pari allo sconto praticato nella vendita.

Come riportato dall'art. 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

*“Per l'anno 2016, agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, e' concesso un contributo una tantum di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente e' iscritto. Il contributo e' anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed e' a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalita'*

*attuative, comprese le modalità' per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione”*

La nostra richiesta è che sia ripristinato al più presto il Bonus Stradivari nella formula **di un contributo pari al 65% del prezzo di vendita, per un massimo di 2.500 Euro.**

## **BONUS DIDATTICA A DISTANZA**

Una grande novità scaturita da questa emergenza sanitaria è certamente la Didattica a Distanza (DAD). Come esposto in precedenza questa è stata attuata con difficoltà soprattutto negli istituti AFAM, ha creato grande disparità fra gli studenti, che possiedono o meno i giusti mezzi tecnologici, nonostante i fondi straordinari, comunque insufficienti, stanziati da Stato e Regioni per appianare il cosiddetto “digital divide”. Sono state infatti adottate misure qualitativamente e quantitativamente molto diverse fra le Regioni e i singoli istituti, con differenti modalità di erogazione di tali fondi. Alcuni hanno previsto dei bonus economici accessibili agli studenti tramite bando regionale, altri hanno fornito schede SIM e abbonamenti gratuiti per il traffico dati. Sarebbe opportuno effettuare una ricognizione interna alla CNSI sulle varie situazioni nel territorio nazionale, al fine di **individuare le prassi virtuose e richiedere che si applichino in tutte le Regioni.** A tal proposito e **vista l'urgenza, il direttivo potrebbe preparare e somministrare un questionario ai presidenti** per velocizzare l'accesso alle informazioni necessarie.



## 6. ALLOGGI

L'alloggio rappresenta la spesa principale per chi studia fuori sede (circa un terzo), tanto che solo una piccola parte degli studenti sceglie di spostarsi mentre gli altri decidono di frequentare istituti nei pressi della propria abitazione di famiglia come pendolari<sup>10</sup>. La scelta non viene quindi presa in base alle proprie necessità e aspirazioni, bensì alla situazione economico-sociale della propria famiglia. Ciò è dovuto principalmente alla convergenza di due elementi:

- Lo scarso numero di posti letto nelle residenze studentesche.
- L'eccessivo costo dei canoni d'affitto, soprattutto al Nord e nelle grandi città.

### **RESIDENZE STUDENTESCHE**

L'ultima indagine Eurostudent<sup>11</sup> del 2018 rivela che in Italia solo il 3% della popolazione universitaria riesce ad accedere ad uno studentato (media europea 18%); invece solo un terzo degli aventi diritto ai benefici offerti da enti e regioni ottiene un posto letto nelle residenze universitarie. Per contrastare questa tendenza è stata emanata la legge 338/2000, che prevede un cofinanziamento statale fino al 50% per istituti ed enti DSU che intendono costruire o ristrutturare alloggi destinati agli studenti. Il problema è che il procedimento per accedere ai fondi è molto lento e complesso<sup>12</sup> e porta ad interventi poco omogenei sul territorio nazionale. In particolare risultano svantaggiate le regioni del sud, che già presentano un numero inferiore di posti letto rispetto al resto del paese. Secondo l'ultima relazione disponibile<sup>13</sup> al 2017 sono stati emessi quattro bandi (2001, 2007, 2011, 2016), per un totale di circa 720 milioni di euro investiti per i primi tre. Risulta che degli interventi finanziati nel 2007 e nel 2011, deve ancora essere terminato rispettivamente il 15% e il 65%.

---

<sup>10</sup> Secondo l'ultima indagine Eurostudent (2018) il 69% degli studenti universitari in Italia vive con i genitori, contro una media europea del 36% e un valore minimo del 4% in Finlandia. [http://www.eurostudent.it/wp-content/uploads/2018/01/EUROSTUDENT\\_VI.pdf](http://www.eurostudent.it/wp-content/uploads/2018/01/EUROSTUDENT_VI.pdf)

<sup>11</sup> [Ottava Indagine italiana Eurostudent - 2016-2018](#)

<sup>12</sup> Per accedere al finanziamento l'ente interessato deve partecipare ad un bando pubblico, dopodiché una commissione valuterà i progetti e infine un decreto stabilisce la graduatoria. Il decreto attuativo per il IV bando del 2016, è uscito solo nel 2018 ed è stato prorogato nel 2019.

<sup>13</sup> [https://media2-col.corriereobjects.it/pdf/2019/dataroom/relazione\\_alloggi\\_univeristari\\_2017.pdf](https://media2-col.corriereobjects.it/pdf/2019/dataroom/relazione_alloggi_univeristari_2017.pdf)

Tornando alla disparità territoriale, in seguito al terzo bando sono stati attivati 29 interventi per 3.505 posti alloggio al nord, 9 interventi per 1.481 posti alloggio al centro; al sud e isole solo 5 interventi per 418 posti alloggio, pari a circa il 12% del totale.

L'emergenza sanitaria ha ulteriormente aggravato la situazione, laddove alcune strutture residenziali hanno eliminato posti letto per garantire il distanziamento sociale. Gli enti hanno inoltre continuato a pretendere il pagamento integrale dei canoni, nonostante gli studenti fossero impossibilitati a rientrare nei luoghi di studio a causa del lockdown. Ciò ridurrà ulteriormente la mobilità interregionale, oltre a rendere difficoltoso trovare una sistemazione per gli studenti stranieri che rappresentano circa il 16,5% degli iscritti AFAM (di cui il 39% nell'area musicale)<sup>14</sup>.

In aggiunta a tutto questo, gli studenti degli ISSM devono fare i conti con la difficoltà di trovare una struttura adatta allo studio di uno strumento, possibile solo in determinate zone e fasce orarie. Questa situazione, considerato inoltre che in molti comuni dove è presente un istituto mancano le residenze, costringe lo studente a stipulare contratti d'affitto con privati.

## **LOCAZIONE PRIVATA**

Come già accennato la maggior parte degli studenti fuori sede alloggia in abitazioni private<sup>15</sup>. Tale soluzione abitativa è però molto onerosa, e le borse di studio non sono sufficienti a coprire i canoni d'affitto soprattutto al nord e nelle grandi città<sup>16</sup>. Sempre Eurostudent ha calcolato che un posto letto al nord costa in media il 14% in più rispetto alle altre zone d'Italia. I proprietari di appartamenti approfittano della grande richiesta e, destinando sempre più alloggi ai turisti piuttosto che agli studenti specie in città molto visitate come Roma, Firenze o Venezia, l'offerta diminuisce e i prezzi tendono ad aumentare ogni anno. Gli studenti meno abbienti che riescono comunque a studiare fuori casa, sono quindi costretti a scegliere alloggi scadenti e a spostarsi nelle periferie. Ciò si inserisce in un più ampio discorso sulla gentrificazione. Il fenomeno andrebbe comunque tenuto in considerazione, rappresentando un ostacolo per il diritto allo studio. L'emergenza sanitaria comporterà un cambiamento della situazione che andrà monitorato, ma possiamo già vedere come

---

<sup>14</sup> [“IL SISTEMA AFAM”- Anno Accademico 2018-2019](#) ; Elaborazioni su dati MIUR, DGCASIS – Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica.

<sup>15</sup> Cfr. [https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1978-07-29&atto.codiceRedazionale=078U0392&elenco30giorni=false](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1978-07-29&atto.codiceRedazionale=078U0392&elenco30giorni=false)

<sup>16</sup> Cfr. pag.8 - Sulla mancata emanazione dei LEP.

L'atteggiamento dei locatori privati abbia pesato sugli studenti nell'ultimo periodo. Nonostante alcuni proprietari abbiano pattuito delle riduzioni del canone nel periodo del lockdown, non essendoci normative vincolanti in tal senso molti altri hanno continuato a chiedere l'importo intero, anche quando lo studente non occupava di fatto l'appartamento perché rientrato in famiglia dopo la sospensione delle attività. Gli studenti sono stati quindi costretti a continuare a sostenere la spesa oppure a rescindere il contratto, rendendo più complicato e meno allettante il futuro rientro nei luoghi di studio. Un'ulteriore conseguenza dei problemi esposti sopra, nonché di uno scarso controllo sui proprietari da parte delle autorità, è che spesso gli studenti accettano locazioni senza un regolare contratto, che sarebbe necessario per avere lo status di “Fuori Sede” ed accedere ai relativi benefici.

## ULTIME OSSERVAZIONI

Visto l'art.6 d.lgs. 68/2012 che include il servizio abitativo fra “*i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti*”;

Sarebbe opportuno chiedere alle regioni e agli enti competenti, con l'attenzione che venga fatto equamente su tutto il territorio nazionale:

- **Bonus Affitto Studenti fuori sede.** Esso va varato in via emergenziale, come già fatto da alcune regioni, per la copertura (anche parziale) del rimborso del canone nel periodo del lockdown e dell'emergenza sanitaria in atto, anche nei mesi a venire, al fine di incentivare il rientro nei luoghi di studio, evitare che lo studente venga pilotato dall'appetibilità delle iniziative regionali e contrastare il conseguente calo della mobilità interregionale. A quest'ultimo contribuisce anche l'inflazione dei costi di trasporto, ossia una delle principali spese, dopo l'alloggio, che convince sempre di più lo studente ad avvicinarsi a casa;
- **Ampliamento dell'offerta abitativa universitaria.** Ciò va ottenuto velocizzando il processo per ottenere il cofinanziamento statale come previsto dalla L.338/2000; stanziando maggiori fondi e ripartendoli più equamente sul territorio nazionale;
- **Ampliamento della platea dei beneficiari** di posti letto nelle residenze universitarie per studenti meritevoli ancorché privi di mezzi (revisione dei requisiti di accesso);

- **Affitti calmierati e maggiori incentivi ai contratti per studenti**, soprattutto nelle grandi città, sulla base di patti territoriali, per contenere la speculazione dei privati, sbloccare l'offerta abitativa privata per gli studenti e ridurre di conseguenza il fenomeno degli affitti in nero. Ciò nell'ottica di garantire allo studente che non ha accesso alle residenze universitarie (o sceglie il privato), una sistemazione dignitosa al giusto prezzo. Un'indagine fra i membri della conferenza per capire se qualcosa di simile sia già in atto in qualche regione/comune potrebbe essere utile.

## 7. DISABILITÀ

La legge 104/92 dello Stato Italiano è una normativa che garantisce il pieno rispetto della dignità umana i diritti di libertà ed autonomia della persona disabile in qualsiasi ambito: sociale, lavorativo e scolastico. Nelle scuole e nelle Università, l'insegnante tutor è una realtà consolidata ed è una garanzia per lo Studente disabile. Lo stesso studente però scegliendo di accedere all'Alta Formazione Artistica Musicale non trova piena applicazione della tutela del diritto allo studio. Nonostante le tante norme attuate per garantire la parità di ogni cittadino lo Studente disabile non trova negli istituti AFAM insegnanti tutor, ciò innesca una serie di ostacoli per i quali li portano ad essere considerati non idonei all'accesso agli studi AFAM e quindi rimossi da questa sfera di formazione.

### **ULTIMI FONDI STANZIATI PER LA DISABILITÀ NEL SETTORE AFAM**

Con la legge di bilancio 2019 sono stati stanziati decisamente pochi fondi in favore degli studenti diversamente abili delle istituzioni AFAM. Il comma 416 incrementa di 500.000 euro l'anno, a decorrere dal 2019, i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM, da ripartire tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti iscritti. Le risorse sono finalizzate a consentire anche alle istituzioni dell'AFAM di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti appartenenti alle seguenti tre categorie:

1. di cui all'articolo 12 della legge 104 del 1992;
2. con invalidità superiore al 66%;
3. con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).

## PREREQUISITI D'INSEGNAMENTO MANCANTI

Un aspetto da importante da considerare, oltre alla carenza dei fondi, è la mancanza di docenti, o insegnanti tutor, preparati pedagogicamente per seguire uno studente disabile nel campo artistico. Un insegnante di sostegno per il settore AFAM dovrà necessariamente avere una marcia in più: la conoscenza del campo artistico dove sta operando, affinché si possa insegnare a persone con particolari disabilità. Lo studente disabile dovrà avere lo stesso docente di uno studente non disabile, perché il primo non può essere privato della sua voglia di intraprendere una formazione musicale con Maestri di successo. Nei nostri Conservatori non abbiamo docenti, o insegnanti tutor, pronti per seguire uno studente disabile, quindi bisogna centrare sulla formazioni di musicisti che sappiano insegnare a persone con particolari esigenze oltre che avere fondi per l'acquisto di materiale didattico. Non c'è da trovare una soluzione ma va completamente creata. Nei cicli di istruzione obbligatoria il problema non sussiste perché ogni docente/tutor possiede già dal principio un minimo di "fondamenti" necessari per l'insegnamento. Come ben sappiamo per l'accesso al concorso per le scuole è necessario ottenere i 24 crediti per l'abilitazione all'insegnamento; all'interno dei 24 crediti è contenuto, nel settore pedagogico, anche uno o più insegnamenti dedicati alla *pedagogia speciale e didattica dell'inclusione* proprio in vista delle probabili situazioni che si possono incontrare nel mondo dell'istruzione obbligatoria dove nessuno studente può sfuggire o essere rimosso.

Lavorando, ci siamo resi conto della complessità dell'argomento ma soprattutto della delicatezza con cui deve essere affrontato, per cui ci riserviamo di fare ulteriori integrazioni e chiediamo di approfondire il tema a 360 gradi in una delle prossime assemblee.

## CONCLUSIONI

Dall'analisi affrontata, il gruppo di lavoro ritiene necessario creare un dialogo con tutti gli attori istituzionali operanti nel sistema del DSU (MUR, Regioni e relative Conferenze di rappresentanza). Si delineano inoltre le seguenti proposte, già esposte nei vari capitoli e qui riportate sinteticamente, per il miglioramento generale delle condizioni studentesche legate al DSU.

### **Con assoluta urgenza:**

- Mettere in atto tutte le azioni possibili ad eliminare la limitazione dell'80% dell'importo della borsa di studio per chi utilizza il bonus COVID, come deciso dalla Conferenza delle Regioni. Il bonus, **ritenuto insufficiente in termini di CFA** (solo 10), va aumentato, spingendo le istituzioni interessate ad accordarsi su un numero di crediti non inferiore ai 20;
- **Segnalare il ritardo con cui è avvenuta l'attuazione del D.L. "Rilancio"** tramite il D.M. 295 del 14 luglio 2020, nonché la disparità di trattamento rispetto alle Università;
- Richiedere lo stanziamento di **ulteriori risorse per garantire agli studenti il rimborso parziale del contributo onnicomprensivo per l'A.A. 2019/2020**, in ragione della diminuzione del servizio offerto;
- Richiedere alle regioni l'attivazione di bonus o borse di studio aggiuntivi destinati alla copertura (almeno parziale) del canone d'affitto per gli studenti fuori sede che alloggiano in abitazioni private;
- Preparare e somministrare ai membri della Conferenza un questionario sulle iniziative locali in sostegno alla DAD;

### **Proposte a medio e lungo termine:**

- Attivare per tutte le regioni i gruppi di coordinamento regionale interni alla CNSI, come strumento di controllo delle amministrazioni locali e degli enti per il Diritto allo Studio.
- Deve essere **compito della CNSI fare il possibile affinché essa stessa diventi un organismo in possesso di prerogative tali da poter essere influente nell'emanazione di**

**provvedimenti o normative legate, oltre che all'intero ambito delle tematiche studentesche, al DSU (espressione di pareri obbligatori e mozioni di indirizzo);**

- **Promuovere ogni azione necessaria affinché il Governo emani il decreto interministeriale, previsto dal d.lgs. 68/2012, che definisca i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP)** in modo da garantire l'equità di trattamento per tutti gli studenti italiani e stranieri, in correlazione alla situazione socioeconomica del territorio dell'ateneo o dell'istituzione AFAM;
- Proporre la reintroduzione del bonus per l'acquisto di strumenti musicali nella formula **di un contributo pari al 65% del prezzo di vendita, per un massimo di 2.500 Euro;**
- Fare pressione su autorità ed enti competenti, coordinandosi con le altre rappresentanze studentesche, affinché vengano presi provvedimenti per l'ampliamento dell'offerta abitativa universitaria – soprattutto nelle sedi dove questa non è presente – e della regolamentazione dei canoni di affitto per studenti alloggiati in abitazioni private;
- Porre maggiore attenzione alla questione della disabilità negli istituti AFAM. In particolare sulla necessità di maggiori fondi e della formazione di insegnanti tutor specifici per le discipline musicali.

Considerato la preparazione e la dedizione nel redigere il documento, ma anche l'interesse a tutelare ed informare i nostri colleghi studenti, il GdL ha deciso, previa autorizzazione del direttivo, di restare attivo per approfondire ulteriormente gli argomenti esposti nel testo, svolgere indagini e vigilare costantemente sul Diritto allo Studio con **la creazione e l'attiva partecipazione dei gruppi di lavoro regionali.**